



D.M. n. 173 /2021

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *"Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"* e, in particolare, l'articolo 180 che prevede un assegno mensile di incollocabilità in favore degli invalidi per infortunio sul lavoro, di età non superiore ai 65 anni impossibilitati a fruire del beneficio dell'assunzione obbligatoria;

VISTA la legge 28 febbraio 1986 n. 41 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)"* e, in particolare, l'art. 20, comma 6, secondo cui *"la riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avverrà a decorrere dal 1 luglio 1985, con cadenza annuale"*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti"*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante *"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"* e, in particolare, l'articolo 11 rubricato *"rivalutazione delle rendite"*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 con il quale il Sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente, per la durata di un quadriennio, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'INAIL;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2020 con il quale è stato nominato il Vice presidente dell'INAIL;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la circolare 10 luglio 2001, n. 66, emanata dalla già Direzione Generale per l'impiego, concernente *"Assunzioni obbligatorie. Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità"*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali *pro tempore* n. 68 dell'11 giugno 2020 con il quale l'importo dell'assegno mensile di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2020, a seguito della rivalutazione per effetto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie è stato determinato nella misura di euro 263,37;

VISTA legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 287, il quale prevede che *"con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero"*;

VISTA la delibera n. 205 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 20 luglio 2021 recante: *"Rivalutazione annuale dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2021"*, nonché la relazione del Direttore generale dell'INAIL del 9 luglio 2021 e la nota tecnica del 12 marzo 2021 con la quale la Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto medesimo ha rilevato che *"poiché la variazione dell'indice ISTAT dei 'Prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati' dell'anno 2020 rispetto al 2019 (pubblicata il 18 gennaio 2021) è risultata negativa (-0,3%), per l'anno 2021, l'importo mensile dell'assegno in oggetto, in ottemperanza al comma 287 della legge di stabilità 2016, rimane fermo all'importo mensile con decorrenza 1 luglio 2020 nella misura di 263,37 Euro (Decreto 11 giugno 2020)"*;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS-IGESPES, espresso con nota n. 218747 del 28 luglio 2021;

RITENUTO di confermare l'importo dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2021, così come previsto nella citata delibera n. 205 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 20 luglio 2021



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA

Articolo 1

(Importo mensile assegno di incollocabilità)

1. L'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è confermato, con decorrenza 1° luglio 2021, nella misura già vigente al 1° luglio 2020, pari a euro 263,37.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 1 settembre 2021

f.to Andrea Orlando



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO DELLA CULTURA, DEL MINISTERO DEL TURISMO, DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Si attesta che il provvedimento numero 173 del 01/09/2021, con oggetto DM MLPS 173 DEL 01 SETTEMBRE 2021 concernente la rivalutazione annuale dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 01 luglio 2021 di cui alla determinazione n. 205 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 20 luglio 2021 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0043516 - Ingresso - 08/09/2021 - 09:51 ed è stato ammesso alla registrazione il 23/09/2021 n. 2551 con la seguente osservazione:

Oggetto: d.m. 1° settembre 2021, n. 173, recante la rivalutazione annuale dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2021 di cui alla determinazione n. 2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Inail (Silea n. 71807).

Si comunica di avere ammesso a visto e registrazione il decreto in oggetto, sebbene emanato successivamente al 1° luglio 2021. Si prende in particolare atto che lo stesso iter procedimentale da cui discende il provvedimento – affidato dal legislatore all'Inail – è stato avviato tardivamente. In caso di futuri analoghi provvedimenti, si richiama l'amministrazione a sensibilizzare l'Inail in ordine alla necessità di adottare tempestivamente gli atti prodromici al provvedimento in parola (come peraltro regolarmente compiuto in occasione delle precedenti annualità).

Si resta in attesa, a breve termine, di rassicurazione.

Il Consigliere Delegato
RINIERI FERONE
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
MAURO OLIVIERO
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI

Via Baiamonti, 6 00185 Roma - Italia | Tel. 06 36764791

e-mail: controllo.leg.miin.serv.beni.cult.@corteconti.it | pec: controllo.legittimita.miin.serv.beni.cult.@corteconticert.it